

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.

RELEASE Versione 2021.00.07	
Applicativo:	Con.Te Console Telematici
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2021.00.07 (Update)
Data di rilascio:	13/07/2021
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Tessera Sanitaria	2
Riferimenti normativi	2
<i>Spese sanitarie 2021</i>	<i>2</i>
Implementazioni Software	2
<i>Gestione telematica del flusso</i>	<i>2</i>
Imposta servizi digitali (Digital Service Tax)	3
Riferimenti normativi	3
<i>Imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, commi da 35 a 50 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, modificata dall'articolo 1, comma 678 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche. .</i>	<i>3</i>
Implementazioni Software	4
<i>Gestione telematica Imposta servizi digitali</i>	<i>4</i>
<i>Tabella adempimenti</i>	<i>4</i>
<i>Interrogazione forniture.....</i>	<i>4</i>
Autoinvio fatture	5
<i>Console per la gestione delle fatture: migliorati i servizi per il prelievo delle fatture passive</i>	<i>5</i>

Tessera Sanitaria



Riferimenti normativi

Spese sanitarie 2021

Con il D.M. 29 gennaio 2021, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha ridefinito la tempistica di trasmissione dei dati delle spese sanitarie al *Sistema Tessera Sanitaria*.

Per il 2021, a differenza di quanto previsto in un primo momento con D.M. 19 ottobre 2020 che ha stabilito la cadenza mensile (che comunque scatterà a partire dal 1° gennaio 2022), la soluzione prevista è l'invio semestrale dei dati: l'invio del primo semestre andrà effettuato entro il 31 luglio 2021 mentre per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2021, l'invio dovrà avvenire entro il 31 gennaio 2022.

A partire dal 1° gennaio 2022 le spese sostenute andranno invece trasmesse entro la fine del mese successivo.

Il decreto del 19 ottobre 2020 precisa, tra l'altro, che per individuare i termini di scadenza per la trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie occorre fare riferimento alla data di pagamento del relativo documento fiscale.

Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021, oltre alle informazioni circa le modalità di pagamento, diviene obbligatorio inviare anche i seguenti dati:

- il tipo di documento fiscale, ai fini della distinzione delle fatture dalle altre tipologie di documento (F per Fattura, D per Documento commerciale);
- l'aliquota IVA o, in alternativa, la "Natura IVA in caso di esenzione" della singola operazione;
- l'indicazione dell'esercizio dell'opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all'Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata. I dati riguardanti il cittadino che ha esercitato l'opposizione verranno comunque trasmessi al *Sistema Tessera Sanitaria* ma senza l'indicazione del codice fiscale dell'assistito.



Implementazioni Software

Gestione telematica del flusso

Da questa versione **CON.TE** recepisce le modifiche attuate dal legislatore per la gestione telematica del relativo file.

(Rimandiamo alla Guida in Linea di CON.TE e alla precedente documentazione di rilascio per quanto non specificato oltre alle note di rilascio di MULTI versione 2021.01.03 del 07/07/2021)

Imposta servizi digitali (Digital Service Tax)



Riferimenti normativi

Imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, commi da 35 a 50 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, modificata dall'articolo 1, comma 678 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche.

L'imposta sui servizi digitali (Digital Service Tax) si applica nella misura del 3% sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi di veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia di messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi di trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.

La tassazione, in pratica, riguarda la pubblicità digitale su siti e social network, l'accesso alle piattaforme digitali, i corrispettivi percepiti dai gestori di tali piattaforme, e anche la trasmissione di dati degli utenti.

Un ricavo è imponibile se l'utente del servizio digitale è localizzato nel territorio nello Stato. Per i servizi di pubblicità online, l'utente si considera localizzato nel territorio dello Stato se la pubblicità appare sul proprio dispositivo nel momento in cui è utilizzato nel territorio dello Stato. La localizzazione nel territorio italiano del dispositivo è determinata sulla base dell'indirizzo IP dello stesso.

Sono soggetti al pagamento della Digital tax gli esercenti attività d'impresa che, nel corso dell'anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto impositivo:

realizzano ovunque nel mondo, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un ammontare complessivo di ricavi non inferiore a euro 750.000.000

percepiscono nel medesimo periodo, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un ammontare di ricavi da servizi digitali non inferiore a euro 5.500.000 nel territorio dello Stato.

Dichiarazione, versamento e obblighi contabili

I soggetti interessati devono inviare, in via telematica, entro il 31 marzo di ciascun anno la dichiarazione contenente i ricavi percepiti nell'anno solare precedente. Il versamento dell'imposta va effettuato, invece entro il 16 febbraio utilizzando il modello F24. Il modello di dichiarazione può essere presentato direttamente se si è abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia (Entratel o Fisconline) oppure tramite gli intermediari.

Per l'invio dei dati bisogna attenersi alle specifiche tecniche allegate al provvedimento del 25 gennaio 2021. Con la stessa dichiarazione è possibile chiedere il rimborso dell'imposta versata in eccesso o di riportare il credito all'anno successivo. Nel caso in cui non sussista l'obbligo di dichiarazione per la restituzione del tributo deve essere presentata apposita istanza.

Esclusioni

Con riguardo all'ambito oggettivo dell'imposta istituita, tra i servizi digitali esclusi vi sono:

la fornitura diretta di beni e servizi, nell'ambito di un servizio di intermediazione digitale;

la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;

la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale, in termini di ricavi realizzati, è quello della fornitura agli utenti dell'interfaccia, da parte del soggetto che gestisce l'interfaccia stessa, di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;

la messa a disposizione di un'interfaccia digitale utilizzata per gestire i sistemi dei regolamenti interbancari.



Implementazioni Software

Gestione telematica Imposta servizi digitali

(Rimandiamo alla Guida in Linea di CON.TE e alla precedente documentazione di rilascio per quanto non specificato)

Tabella adempimenti

È stato introdotto, da questa versione, il nuovo adempimento:

ESSERDIG – Imposta sui servizi digitali

Per consentire la lavorazione del file telematico in gestione forniture

Interrogazione forniture


Da questa versione è prevista l'importazione manuale della fornitura per la gestione telematica del file

ESSERDIG – Imposta sui servizi digitali


Autoinvio fatture

Console per la gestione delle fatture: migliorati i servizi per il prelievo delle fatture passive

Da questa versione vengono migliorati i servizi di **CON.TE** a disposizione delle procedure TeamSystem per il prelievo dei documenti passivi dal Portale “Fatture e Corrispettivi”. Eseguendo ad esempio il comando ECONS da **MULTI**, l'utente troverà i nuovi criteri di scarico documenti



In particolare, è ora possibile il prelievo per:



NOTA BENE

Si evidenzia come, soprattutto nei casi di documenti emessi a fine mese e ricevuti in quello successivo, la possibilità di scelta fra i due criteri offra all'operatore ulteriori possibilità di verifica sui dati messi a disposizione dall'Ente.